

Proponente: 31.A
Proposta: 2018/414
del 01/03/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 292
del 01/03/2018

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEL " FONDO PERLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIRIGENZIALE"

Premesso che:

- In data 10 novembre 2017 veniva notificato alla Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, da parte dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) istituiti presso la Ragioneria Generale dello Stato, la "Relazione sulla verifica ispettiva amministrativo/contabile eseguita presso il Comune di Reggio Emilia dal 2 al 23 marzo 2017", protocollata agli atti al numero di P.G. 118236.
- nella medesima relazione si censura a **pag. 38** : **“pagare con risorse di bilancio il trattamento economico dei Direttori di Area con contratto a termine equivale ad un indebito incremento del fondo per la dirigenza, come tale produttivo di danno”** (Rilievo 1)
- si legge quale ulteriore censura a **pag. 48**: **“L'indennità di vigilanza a lui erogata.....il comune avrebbe dovuto tenerne conto nella graduazione delle funzioni dirigenziali”** (rilievo 2)

Considerato, nel merito del **Rilievo 1**, tuttavia che:

- Il percorso ermeneutico dell'affermazione riportata sopra ha avuto esiti alterni sia nella giurisprudenza contabile che giuslavoristica;
- Nel verbale ispettivo si legge che il mancato pagamento a carico del fondo per i dirigenti delle indennità di posizione di due Direttori d'Area, ha conseguentemente determinato un implicito incremento del medesimo non previsto da alcuna norma;
- Il pagamento fuori o dentro fondo della parte accessoria dei contratti a tempo determinato dirigenziali, ha subito un percorso tortuoso sia giurisprudenziale che dottrinale, lo stesso servizio ispettivo ha censurato, nel tempo, enti che prelevavano dal fondo destinato alle posizioni dirigenziali di ruolo la retribuzione accessoria del personale dirigenziale a termine, di questo diverso orientamento se ne trova traccia anche ad. es. nella deliberazione n.4/2010/PAR C.d.C. Veneto

letto:

L'art. 110 del Dlgs. n. 267/00, al comma 3 prevede che *“il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali”*. Omissis..

“Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.”

richiamato:

- la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il FVG (sentenza del 7mar2008) che afferma : *“La natura fiduciaria dell'incarico è confermata dalla correlazione temporanea dei contratti al mandato elettivo del sindaco ed alla imputazione diretta del trattamento economico al bilancio dell'ente piuttosto che al costo del personale, entrambe previste dal comma 3 del citato art. 110; la normativa privatistica opera non solo riguardo al rapporto di lavoro ma anche per le modalità di assunzione.”* Orientamento peraltro confermato dal Tribunale di Verona (sentenza n. 776 del 13/12/2011).
- la Sezione di controllo della Lombardia , deliberazione n. 489/2012 sull'interpretazione dell'art. 9 co. 2-bis, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, D. Lgs. [30 marzo 2001](#), n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il quesito posto dal Comune istante riguardava l'applicabilità di tale norma anche ai trattamenti economici previsti dall'art. 110, D. Lgs. n. 267/00 cit., in tema di indennità ad personam. A giudizio della Sezione Lombardia, in merito all'indennità ad personam di cui all'art. 110 TUEL, in considerazione dell'espressa previsione, inserita in tale disposizione, in base alla quale l'emolumento in questione non deve essere imputato al costo contrattuale e del personale, il relativo contratto può non essere calcolato ai fini di una esatta interpretazione dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010.

- la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per le Marche (deliberazione n. 62 del 20/3/2013), cercando di fare chiarezza nel metodo applicativo del disposto, conferma che *“il tenore letterale dell'art. 110, comma 3, del dlgs. 267/2000, consente di finanziare l'indennità integrativa ad personam con risorse proprie di bilancio, ferma restando la necessità di valutare la sussistenza di eventuali diversi vincoli di spesa per il personale in materia di finanza pubblica sopra delineati”*
- la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, (deliberazione n. 489 del 15/11/2012: *“Non vi è dubbio che tale indennità non debba far parte di quel trattamento economico accessorio di cui al comma 2bis dell'art. 9 e che pertanto essa non debba essere conteggiata ai fini di non superare il limite di quanto speso nel 2010.”*
- la deliberazione n. 70 del Friuli Venezia Giulia del [22 aprile 2015](#) si è pronunciata sul seguente profilo: *“l'Ente istante interroga la Sezione in merito alla corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 relativamente alla inclusione o meno, nell'aggregato soggetto alla disciplina vincolistica ivi posta, anche delle risorse destinate a finanziare la retribuzione – di posizione e di risultato – dei titolari di posizione organizzativa, fondando le proprie perplessità in ordine a tale inclusione sull'osservazione per cui si tratta, nel caso considerato, di trattamento fisso e continuativo, non dipendente dalla presenza in servizio e dunque diverso rispetto al salario accessorio, finanziato con risorse allocate direttamente in bilancio e non nell'apposito Fondo per la produttività individuale e collettiva. Il quesito origina dalla necessità di interpretare la disciplina vincolistica sopra richiamata in combinato disposto con le previsioni di fonte contrattuale, antecedenti alla normativa de qua, che dispongono in merito all'allocazione delle risorse, a carico degli Enti locali, funzionalmente preordinate a remunerare tanto la retribuzione dei titolari di posizioni organizzative, quanto il salario accessorio della generalità dei dipendenti”*. La sezione del Friuli Venezia Giulia ora citata richiama l'articolo 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 che ha introdotto la disciplina di contenimento della spesa di personale affermando che: *“profili interpretativi di carattere letterale, sistematico e teleologico sembrano deporre univocamente per una applicazione omnicomprensiva della disposizione vincolistica, che comprenda, indistintamente, tutte le risorse comunque gravanti sul bilancio degli Enti e destinate a remunerare il trattamento accessorio del personale, indipendentemente dalla loro formale allocazione nel Fondo appositamente costituito piuttosto che, direttamente, tra le risorse iscritte in bilancio”*. Ciò in quanto tale previsione appare inserita in un complesso di norme nazionali volte a rafforzare il limite di crescita delle componenti destinate a finanziare il trattamento accessorio, rispondenti ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica ancorate al rispetto di obblighi comunitari. Pertanto *“Il riferito indirizzo ermeneutico è coerente con il principio di diritto già formulato dalle SSRR di questa Corte dei conti con la deliberazione n. 51/CONTR/11, adottata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, secondo cui il comma 2-bis dell'art 9 si qualifica come norma volta a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse, applicabile, pertanto, anche nel caso in cui l'ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata (cfr. Cdc, SSRR, delib. n. 51/CONTR/11)”*. A conferma la medesima Sezione regionale di controllo del Friuli nelle deliberazione n. 49 del 2017 ha stabilito *“...che non sia consentito “scriminare” ai fini dell'applicazione della norma contenitiva le risorse finanziarie disponibili ... in ragione della loro formale allocazione nel bilancio dell'Ente piuttosto che nell'apposito Fondo per il salario accessorio...”*, e che *“...appare evidente come il limite eteronomo riguardi solo la cristallizzazione dell'importo complessivo mentre resta riservata alla valutazione discrezionale dell'ente la decisione sul mantenimento delle risorse per un eventuale*

nuovo incarico di P.O. (nell'ipotesi che il risparmio derivasse da cessazione del dipendente e non della posizione) laddove necessario...". (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 144 del 15sett2017)

rilevato che:

- l'Aran che con propri orientamenti ha chiarito che Il finanziamento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato è a carico del bilancio, fermo restando la necessità di procedere ad una contestuale riduzione del Fondo dirigenziale commisurata alla relativa quota **non utilizzata per effetto della vacanza di organico coperta con il 110**, chiarendo che *“le risorse del Fondo (destinate alla retribuzione di posizione e di risultato) relative a posti di organico di qualifica dirigenziale coperti da un dirigente con contratto a termine sono risparmiate dall'Ente e tornano a far parte delle risorse di bilancio e, quindi, possono essere utilizzate per coprire, a carico del bilancio dell'Ente, gli oneri derivanti dalla stipula del contratto con il dirigente a termine”*.
- Il dettato contrattuale pertanto sembra disporre un congelamento delle quote del fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti connesse con gli incarichi di direzione attribuiti ai dirigenti a contratto, in modo che queste risorse costituiscano un risparmio di spesa per l'ente; infatti, tali risorse non sarebbero utilizzabili per il risultato o per l'incremento del fondo dell'anno successivo.
- I dirigenti a contratto dovrebbero comunque essere retribuiti da capitoli di bilancio diversi dal fondo. Sicché, in questo modo, l'anno successivo alla cessazione dei dirigenti a contratto è possibile dare piena applicazione all'articolo 27, comma 9, del Ccnl 23.12.1999, del recupero al fondo per il posto resosi vacante. Diversamente ritenendo, per il medesimo posto coperto con un dirigente con contratto a termine, l'ente verrebbe a sostenere (ARAN parere DB40) un doppio onere, corrispondente alle risorse previste per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato del posto vacante che, in applicazione dell'art.27 c.9, del CCNL del 23 dicembre 1999, verrebbero temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativo all'anno di vacanza degli altri dirigenti in servizio. Nel caso del comune di Reggio Emilia il rilievo di duplicazione sarebbe sostenibile se col bilancio dell'ente si fossero finanziate posizioni dirigenziali a tempo determinato in più rispetto a quelle di ruolo e tali posizioni fossero la duplicazione di almeno una delle prime. Questo tuttavia non è accaduto.
- Nella determinazione del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato non si è tenuto conto delle posizioni vacanti, ma solo delle posizioni coperte nel tempo da dirigenti assunti a tempo indeterminato e determinato definite di “diritto pubblico” .
- Nella determinazione storica del fondo e dei suoi incrementi, come è facilmente rilevabile dai prospetti di cui al “Conto Annuale” non sono state portate in aumento sul fondo le risorse per finanziare nuovi posti dirigenziali, ne le risorse corrispondenti sono state inserite in aumento sul fondo in caso di dimissioni.

- Il fondo è stato costituito con il solo personale in servizio non già con la dotazione organica e così è stato rideterminato annualmente ai fini del disposto dell'art. 37 c. 1. CCNL 10 aprile 1996.
- Negli anni in esame (2012/2016), non sono state distribuite quote di fondo considerate economie determinatesi in seguito a vacanze o dimissioni.
- Il fondo, così come determinato con il CCNL 1999, nel tempo non è stato rideterminato in aumento per far fronte alle modifiche organizzative che hanno disposto l'inserimento dei due direttori di area (contratto di diritto privato) di cui si discute e non ha contenuto, neppure temporaneamente, le risorse corrispondenti a detti posti vacanti che successivamente sono state ricoperte con tempo determinato.
- Il fondo dell'ente è stato determinato non sulle posizioni di dotazione organica, ma sui dirigenti in servizio, si è ritenuto di lasciare allocate a bilancio le somme destinate a tali particolari figure incaricate in seguito al poderoso processo di riorganizzazione dell'ente che ha portato fra gli altri alla definizione del ruolo e responsabilità di “Direttore di area” (Deliberazione di Giunta Comunale 10961/2005) per le finalità richiamate nelle note interpretative riportate (assegnazione al bilancio dell'ente per la retribuzione dei dirigenti incaricati e destinazione in economia di bilancio in caso di cessazione delle posizioni dirigenziali) .

considerato, tuttavia, che:

- In ragione della loro formale allocazione nel bilancio dell'Ente piuttosto che nel Fondo per il salario accessorio, l'ente non ha provveduto a rideterminare il fondo in aumento ai sensi dell' art. 26 comma 3 del CCNL 23.12.1999; il quale **dispone**, infatti, che **"In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione** finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, **ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale** della dirigenza ...omissis.., gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e **ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio** con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato..." ommissis.
- la stessa ARAN (All_99) consiglia: *"L'attivazione del particolare sistema di incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, ai sensi dell'art.26, comma 3, del CCNL del 23.12.1999, dipende esclusivamente dalle autonome determinazioni degli enti, sulla base di un'attenta e puntuale valutazione delle proprie condizioni organizzative e di bilancio. Al fine di evitare applicazioni contrattuali suscettibili di essere censurate dagli uffici ispettivi del Ministero dell'Economia (come di recente sempre più spesso si sta verificando nella prassi degli enti, per gli abusi emersi con riferimento a tale disciplina contrattuale anche con riferimento all'area della dirigenza)" "l'eventuale incremento della retribuzione di posizione debba essere correlato ad incrementi stabili dei servizi e delle competenze delle funzioni dirigenziali interessate, non sembrando sufficiente, a tal fine, solo la semplice ridefinizione del "peso" delle medesime funzioni"*,
- *"se vengono meno successivamente le condizioni organizzative e/o le posizioni dirigenziali cui esso si è correlato, non possono non venire meno anche le risorse di cui si tratta, altrimenti esse verrebbero confermate senza alcuna motivazione o giustificazione sul piano giuridico"*.

Considerato, inoltre :

- che la stessa ARAN (All_115_Orientamenti_Applicativi_ 2015) evidenzia che : *Per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, occorre fare riferimento alle risorse a tal fine disponibili, correttamente quantificate nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art.26 del CCNL del 23.12.1999, tenendo conto anche degli incrementi delle stesse recati direttamente dai successivi CCNL; tali risorse devono essere destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le diverse posizioni dirigenziali previste dal modello organizzativo dell'ente ...*
che, tuttavia (ARAN All_65_Orientamenti_Applicativi) "Si tratta, infatti, di un incremento di natura eccezionale delle risorse che ha trovato la sua giustificazione esclusivamente nell'intervento organizzativo che ha portato ad un aumento del complessivo numero delle posizioni dirigenziali previsto dall'ordinamento dell'ente."...
che pertanto, "se vengono meno successivamente le posizioni dirigenziali cui esso si correla, non possono non venire meno anche le risorse di cui si tratta, altrimenti esse verrebbero confermate senza alcuna motivazione o giustificazione sul piano giuridico...Diversamente ritenendo, gli interventi sul modello organizzativo dell'ente si presterebbero ad essere intesi come strumento per l'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza: prima infatti si incrementerebbero i posti di qualifica dirigenziale, con la previsione delle nuove risorse; poi, i nuovi posti verrebbero soppressi, ma le risorse resterebbero inalterate nelle nuove quantità, a favore delle posizioni dirigenziali preesistenti."(ARAN All_65_Orientamenti_Applicativi)

valutato che:

- La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 379 del 29ott2015) evidenzia come possibili eventuali correzioni del fondo per il salario accessorio riparando ad erronee interpretazioni intervenute ante 2010, rispondendo in tal senso: *"Pertanto, il Comune istante, nel determinare il tetto posto al trattamento accessorio del personale nel quadriennio 2011-2014, deve considerare, nella base di calcolo le risorse*

impegnate, nell'esercizio 2010, per la corresponsione delle indennità ai titolari di posizione organizzativa (naturalmente, in modo speculare, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente negli anni 2011-2014 deve aver computato l'importo impegnato, nei ridetti esercizi, per le medesime indennità)". Nel caso il Comune requirente non aveva computato le indennità delle P.O. analogamente, mutatis mutandi, al comune di Reggio Emilia.

Si ritiene

- di dover rideterminare opportunamente il fondo destinato al salario accessorio della dirigenza ricomprendendo le somme destinate al trattamento dei due direttori di area reclutati ai sensi dell'art.110 comma 1 dlgs. 267/00.

Considerato, nel merito del **Rilievo 2**, da ultimo, che:

- nella determinazione della indennità di direttore di area, avvenuta con gli atti deliberativi citati in precedenza, si sono ritenuti ricompresi anche gli eventuali incarichi o responsabilità aggiuntive od interim assegnati. Questo non poteva accadere per l'indennità di vigilanza di cui alla legge 65/87.
- L'ARAN stessa con il parere citato in relazione afferma il diritto per il personale dirigente della polizia municipale a percepire tale indennità.
- infatti, afferma l'ARAN, *"sulla base dell'art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 10.4.1996, le risorse dell'art.45, comma 8, del DPR n.333/1990 relative all'espletamento di specifiche funzioni, tra le quali anche quelle previste dall'art.5 della legge n.65/1986, dovrebbero confluire nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato."* E, .. *conseguentemente, le particolari funzioni e responsabilità derivanti dalla legge n. 65/1986 e gravanti sul comandante della polizia municipale saranno valutate dall'amministrazione ai fini della graduazione delle funzioni dirigenziali e della determinazione della corrispondente retribuzione di posizione"*,
- poiché tuttavia la determinazione della indennità di posizione del direttore di area non poteva considerarsi assorbente della indennità di vigilanza che accede solo ed unicamente alle funzioni di comandante/dirigente, l'indennità è stata erogata a parte con tale definizione nel cedolino.
- In effetti, la sentenza del 22 aprile 2004, del TAR Lazio -con riferimento al ricorso proposto dal Comandante del Comune di Gaeta, riaprì la strada, disponendo il riconoscimento della citata indennità.
- La stessa ARAN, a tal fine precisa che l'importo dell'indennità di cui alla legge n. 65/1986, doveva essere confluita nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.
- Suggestiva l'ARAN nel 2014 che *"dal momento della istituzione della posizione dirigenziale relativa al settore della polizia municipale, con l'attribuzione al titolare delle funzioni di cui alla legge n.65/1986, quindi, l'ente avrebbe dovuto già inserire tra le generali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anche quelle connesse al finanziamento dell'indennità di cui si tratta (L.1.570.000 ovvero € 810,84), alla luce delle previsioni del richiamato art.37 del CCNL del 10.4.1996."*
- Nel caso del Comune di Reggio Emilia il corrispettivo della funzione di vigilanza, evidenziato nel quantum nel parere ARAN, (rideterminato in euro 1.110,84 annuo lordo dall'articolo 16 del CCNL 22.01.2004) non è confluito nel fondo destinato alla indennità di risultato e di posizione dei dirigenti (perché la posizione di comandante era coperta a scavalco dal direttore di area) per poter essere erogato al titolare della funzione di comandante, per tale ragione è stata attribuita fuori fondo.

Rilevato pertanto che:

- evidentemente si tratta di una inesatta determinazione del fondo storico, dovuta alla determinazione della retribuzione del direttore di area assorbente di ogni incarico eventualmente attribuito al medesimo direttore di area;
- ma, poiché si tratta certamente di somme dovute in via obbligatoria e non discrezionale, sia nell'an che nel quantum, somme che sono state assegnate al bilancio, ma che, più opportunamente, avrebbero dovuto confluire sul fondo con una destinazione vincolata al titolare della funzione di Comandante.

Considerato che:

- le somme di cui si discute, dovevano almeno temporaneamente essere iscritte al fondo per poter poi essere erogate al titolare della funzione, occorre riassegnare al fondo le somme da erogare a titolo di indennità di posizione al Comandante dirigente .
- Che tale riassegnazione possa decorrere dall'anno 2018 per essere integrata e valorizzata nella indennità di posizione del dirigente Comandante , con le modalità previste dal nuovo "manuale di pesatura delle posizioni dirigenziali" deliberato con atto di G.C. n. del

Verificato, così, come emerge dai documenti di bilancio e di programmazione per l'anno 2018 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale nr. 193 del 22/12/2017 che :

- a) l'ente ha rispettato il patto di stabilità;
- b) l'ente ha rispettato le norme in materia di spesa di personale (elemento peraltro accertato anche con la stessa verifica ispettiva);
- c) l'ente ha rispettato le norme in materia di assunzioni di personale (elemento peraltro accertato anche con la stessa verifica ispettiva);
- d) L'ente ha rispettato il disposto di cui all'art. 9 co. 28 del decreto legge n.78/2010 convertito con modificazioni con legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., come aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014;

Richiamato l'atto deliberativo Giunta Comunale n. 87 del 08/06/2017 ex art.169 del D.Lgs.267/00 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017 ed è stato costituito il fondo destinato *alla incentivazione del personale non dirigente dell'ente e del personale avente qualifica dirigenziale (allegato G).*

Ritenuto di dover rideterminare il "fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale" per l'anno 2018, come segue:

<i>Voce spesa</i>	<i>Importo annuo</i>	<i>Tipologia personale</i>
Indennità di posizione	71.413,94 euro	Dirigenti diritto privato Art. 110 Tuel
Indennità di Risultato	27.888,68 euro	Dirigenti diritto privato Art. 110 Tuel
Indennità di vigilanza	1.110,84 euro	Dirigente Polizia Municipale
Totale	100.413,46 euro	Totale da riassegnare al Fondo Dirigenti

Considerato da ultimo che:

- dell'avvio del percorso di rideterminazione dovrà essere data informazione alle OOSS;
- dei limiti rilevati dalla verifica ispettiva e della conseguente rideterminazione, sono stati sottoposti a parere da parte degli organi di revisione contabile dell'ente (allegato alla presente determinazione): Verbale n. 4 del 1 marzo 2018.

Visti

- L'art.14" *Competenze e Responsabilità Dirigenziali*" della sezione A, del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 08/06/2017, ex art.169 del D.Lgs.267/00 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;
- l'allegato G) alla predetta deliberazione con cui si costituiva il fondo destinato *alla incentivazione del personale non dirigente dell'ente e del personale avente qualifica dirigenziale* – anno 2017 preventivo.

DETERMINA

- A) di ricomprendere nel c.d. *“Fondo per l’incentivazione del personale dirigenziale”* il trattamento accessorio dei due direttori di area attualmente in servizio, reclutati ai sensi dell’art. 110 co.1 del DLgs. 267/2000 e l’indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), CCNL 6/07/1995, attualmente corrisposta al dirigente della Polizia Municipale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge n, 65/1986, come di seguito determinati:

<i>Voce spesa</i>	<i>Importo annuo</i>	<i>Tipologia personale</i>
Indennità di posizione	71.413,94 euro	Dirigenti diritto privato Art. 110 Tuel
Indennità di Risultato	27.888,68 euro	Dirigenti diritto privato Art. 110 Tuel
Indennità di vigilanza	1.110,84 euro	Dirigente Polizia Municipale
Totale	100.413,46 euro	Totale da riassegnare al Fondo Dirigenti

- B) di adeguare la disponibilità del fondo, destinato alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale, ai sensi dell’ art. 26 comma 3 del CCNL 23.12.1999, già con la costituzione dell’anno 2018, come segue :

- euro 71.413,94 quale indennità di posizione in ragione annua, a valere sulle *“risorse di parte fissa”*;
- euro 1.110,84 quale indennità di vigilanza in ragione annua, a valere sulle *“risorse di parte fissa”*;
- euro 27.888,68 quale indennità di risultato in ragione annua, a valere sulle *“risorse di parte variabile”*;

- C) di costituire il fondo *per l’incentivazione del personale dirigenziale* dell’anno 2018 pari complessivamente a euro 757.511,00:

COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI ANNO 2018	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Importo - euro
POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01)	613.099,00
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)	22.916,00
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)	44.361,00
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)	53.485,00
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)	27.950,00
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)	30.859,00
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01)	38.546,00
INCR.DOT. ORG/RIORG STAB SERV (ART. 26 C.3 – PARTE FISSA CCNL 98-01)	72.525,00
DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01)	111.339,00

DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	38.107,00
DEC.FONDO/PARTE VARIAB. CESSATI E LIMITE 2015 (ART. 1 C.236 I. 208/2015)	44.411,00
DEC.FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2016 (ART.23 D. LGS. 75/2017)	801,00
Totale Risorse Fisse	709.083,00
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01)	22.000,00
INCR.DOT. ORG/RIORG STAB SERV (ART. 26 C.3 – PARTE VARIABILE CCNL 98-01)	27.889,00
DEC.FONDO/PARTE VARIAB. CESSATI E LIMITE 2015 (ART. 1 C.236 I. 208/2015)	1.435,00
DEC.FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2016 (ART.23 D. LGS. 75/2017)	26,00
Totale Risorse Variabili	48.428,00
Totale Fondo anno 2018	757.511,00

D) di dare atto che in sede di prima variazione di bilancio si provvederà a stornare le risorse attualmente allocate sui capitoli di bilancio a favore dei corrispondenti capitoli del *fondo per l'incentivazione del personale dirigenziale* e precisamente:

- euro 49.651,31 (retribuzione lorda) dal cap. 475 art.1, Missione e Programma 01.11 a favore del cap. 39001 art.5, Missione e Programma 1.10;

- euro 13.644,75 (contributi a carico ente) dal cap. 475 art. 2, Missione e Programma 01.11 a favore del cap. 39001 art.7, Missione e Programma 1.10;

- euro 49.651,31 (retribuzione lorda) dal cap. 30600 art.1, Missione e Programma 12.07 a favore del cap. 39010 art.5, Missione e Programma 12.07;

- euro 13.644,75 (contributi a carico ente) dal cap. 30600 art. 2, Missione e Programma 12.07 a favore del cap. 39010 art.7, Missione e Programma 12.07;

- euro 1.110,84 (retribuzione lorda) dal cap. 12200 art.1, Missione e Programma 03.01 a favore del cap. 39003 art.5, Missione e Programma 03.01;

- euro 296,37 (contributi a carico ente) dal cap. 12200 art. 2, Missione e Programma 03.01 a favore del cap. 39003 art.7, Missione e Programma 03.01.

Si attesta, infine, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE